

§ 1.4.84 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 27/12/2006)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire: (28)

a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda Digitale in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale; (29)

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;

c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la competitività del sistema dei soggetti economici regionali; (44)

d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;

e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale ed in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle Autonomie, la presente legge: (30)

a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;

b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri;

c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo dell'Agenda Digitale; (45)

d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionale e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

Art. 2. (Ruolo della Regione)

1. La Regione:

a) coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni; (31)

b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;

c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo dell'Agenda Digitale e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali e europei; (32)

d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 ed il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;

e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali e europee e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale; (33)

f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

g) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;

h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l'accessibilità e la disponibilità dei dati;

i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;

j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'articolo 3 e gli enti locali liguri, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure. (46)

j bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless; (40)

j ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. (41)

1 bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria Digitale S.p.A. di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. (47)

Art. 3. (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR)

1. La Regione istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità. (34)

2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle basi di dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui ai commi 3 e 3 bis ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi. (48)

3. Il SIIR è composto da Regione Liguria e dai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale: (49)

- a) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;
- b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
- c) Enti Parco regionali;
- d) Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l'accreditamento (ALFA); (8)
- d bis) Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (AliSEO); (35)
- e) Istituto regionale per la Floricoltura;
- f) (Omissis) (9)
- g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;
- h) Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria";
- i) Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE); i bis) (Omissis) (1) ;
- i ter) Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.); (2)
- i quater) (Omissis) (3) ;
- i quinquies) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) (4) .
- i sexies) Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR). (59)

3 bis. Fanno parte del SIIR anche le società in house dei soggetti di cui al comma 3. (50)

Art. 4 (Servizi del SIIR) (10)

1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell'ottica della costruzione di una rete telematica multicanale e multiservizi, di sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità. (42)

2. La Giunta regionale, tramite il Programma Strategico Digitale della Liguria di cui all'articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso. (36)

Art. 5. (Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema) (24)

(Omissis)

Art. 5 bis. (Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR) (51)

1. Le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali e immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformità a quanto definito dal d.lgs. 82/2005.

Art. 6. (Progetto istituzionale "Liguria in Rete") (52)

1. Il progetto istituzionale "Liguria in Rete" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra Regione Liguria ed enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale.

2. Le azioni cooperative del progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attuano attraverso convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 per realizzare specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda Digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4 e delle componenti tecnologiche e funzionali di cui all'articolo 5 bis.

3. Regione Liguria utilizza idonei strumenti a supporto delle proprie attività di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi.

Art. 7. (Iniziativa per il contenimento della spesa pubblica)

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nello sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché nell'acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto, e ove necessaria la componente di diffusione e accesso della rete telematica regionale multicanale e multiservizi. (43)

Art. 8. (Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato) (25)

(Omissis)

Art. 9. (Programmazione) (53)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, il Programma Strategico Digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.

2. Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza.

3. Al fine di assicurare la congruenza del Programma Strategico Digitale con la programmazione finanziaria regionale, il Programma si coordina con il Documento di economia e finanza regionale di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché con le relative note di aggiornamento.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può proporre all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una nota di aggiornamento del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee.

5. La relazione previsionale di cui all'articolo 13 bis della l.r. 20/2014 sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, è redatta da Liguria Digitale S.p.A. entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza triennale e in coerenza con la programmazione regionale e nazionale, evidenziando, altresì, gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse.

6. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 5 sentita la Commissione consiliare competente *che si esprime nel termine di venti giorni, trascorso il quale la Giunta procede*

all'approvazione. (60)

Art. 10. (Sviluppo e conduzione del SIIR)

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR, costituenti servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica (6).

2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.p.A. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società in house a controllo plurimo Liguria Digitale S.p.A.. (18)

3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con Liguria Digitale S.p.A. tramite apposito disciplinare. (19)

4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti da Liguria Digitale S.p.A. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR. (20)

5. (Omissis) (21)

6. (Omissis) (22)

7. (Omissis) (23)

Art. 11. (Modalità operative)

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, Liguria Digitale S.p.A. fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri: (37)

a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;

b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;

c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Liguria Digitale S.p.A., in qualità di articolazione funzionale della stazione unica appaltante regionale (SUAR) e qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) opera nelle forme e con le modalità disciplinate dalle predette leggi (7).

3. Liguria Digitale S.p.A., sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all'articolo 10: (38)

a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;

b) fa ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico. (54)

Art. 12. (Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria) (26)

(Omissis)

Art. 13. (Direttive tecniche operative)

1. La Giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di: (55)

a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) caratteristiche strutturali dei servizi on line;

c) interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici; (56)

d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;

e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;

f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;

g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate.

g bis) razionalizzazione delle infrastrutture digitali; (57)

g ter) adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali. (58)

Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro". Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa regionale e nazionale, Accordi istituzionali di programma, Piani e Programmi regionali, nazionali ed europei e fondi strutturali. (39)

2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui alla presente legge sulla base di un criterio di riparto condiviso in ragione dell'utilizzo. (27)

3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale "Liguria in rete" provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

Art. 15. (Disposizioni finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all'articolo 8.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, l'adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 5.

3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, il Programma Triennale adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente Convenzione con la società Datasiel di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2006 n. 575.

5. La Convenzione tra Regione e Società Datasiel approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la Convenzione Quadro di cui all'articolo 10, comma 2.

6. Nelle more dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 4, la vigente Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006 costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.

7. Per l'anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente Convenzione come Progetti Annuali.

8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all'entrata in funzione del Comitato di cui all'articolo 8, nonché all'approvazione del Programma Triennale di cui all'articolo 9, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, sono svolte per il tramite della Società Datasiel.

Art. 16. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 17. (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Lettera inserita dall' art. 40 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e abrogata dall' art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

(2) Lettera inserita dall' art. 19 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e così sostituita dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(3) Lettera inserita dall' art. 3 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 e successivamente abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(4) Lettera aggiunta dall' art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

(5) Nota soppressa vedi nota 25.

(6) Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .

(7) Comma modificato dall' art. 6 della L.R. 6 novembre 2012, n. 34, modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(8) Lettera sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e successivamente così sostituita dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(9) Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(10) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(11) Nota soppressa. Vedi nota 52.

(12) Nota soppressa. Vedi nota 52.

(13) Nota soppressa. Vedi nota 53.

(14) Nota soppressa. Vedi nota 53.

(15) Nota soppressa. Vedi nota 53.

(16) Nota soppressa. Vedi nota 53.

(17) Nota soppressa. Vedi nota 53.

(18) Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(19) Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(20) Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(21) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(22) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(23) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(24) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(25) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(26) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(27) Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(28) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(29) Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificata dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(30) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(31) Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(32) Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(33) Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(34) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(35) Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(36) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(37) Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(38) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(39) Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(40) Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

(41) Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

(42) Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(43) Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(44) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

-
- (45) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (46) Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (47) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (48) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (49) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (50) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (51) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (52) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (53) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (54) Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (55) Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (56) Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (57) Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (58) Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.
- (59) Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
- (60) Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
-